

STATUTO

L'AIRONE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VEROLI FR VIA ONDOLA 20

Numero REA: FR - 128901

Codice fiscale: 02086240609

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. **46137/14751**

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa sociale a carattere prevalentemente mutualistico con la denominazione L'AIRONE Cooperativa Sociale.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto, dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni o quelle sulla società a responsabilità limitata, quando la cooperativa rientri nei parametri fissati dal secondo comma dell'articolo 2519 c.c.

ARTICOLO 2

La Società ha sede in VEROLI.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

SCOPO - OGGETTO - CARATTERE MUTUALISTICO

ARTICOLO 3

La Società, nata dall'esigenza di testimoniare, nel campo del volontariato, la solidarietà personale e di gruppo a servizio delle categorie sociali più deboli, si ispira ai principi della mutualità, della democraticità, dell'impegno e in rapporto ad essi agisce.

Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - scopi sociali, economici ed educativi.

La Cooperativa si propone di svolgere attività tra loro funzionalmente collegate e finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, sociale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa intende altresì perseguire lo scopo di avvicinare e sensibilizzare la comunità infantile ed adulta verso l'ambiente, il mondo artistico ed il mondo culturale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - La propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La cooperativa ha carattere di mutualità prevalente in quanto si propone di:

- a) svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- b) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci operatori;
- c) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le condizioni di prevalenza suindicate vengono documentate dagli amministratori e dai sindaci, a norma di legge, nella nota integrativa al bilancio annuale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 4

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali la Cooperativa, operando come cooperativa sociale ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, si propone di svolgere o gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto terzi, le seguenti attività:

- a) promozione, diffusione e proposizione di attività ricreative, sportive, culturali ed artistiche a mezzo di istituzioni e strutture quali asili, asili nido, doposcuola, attività di assistenza domiciliare, onde favorire un rapporto positivo dei bambini e dei ragazzi con l'ambiente naturale ed artistico, valorizzando il patrimonio;

- b) sensibilizzare la comunità alla tutela, al censimento ed alla promozione turistica dei beni artistici, culturali ed ambientali;
- c) la salvaguardia e la tutela del territorio in particolare la difesa del patrimonio boschivo e forestale, della flora e della fauna;
- d) attività di ricerca, sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di stimolare interventi di ecologia attiva;
- e) organizzazione di attività turistica, onde coinvolgere la comunità adulta ed infantile alla visita di monumenti, musei, biblioteche e chiese;
- f) scambi di flussi turistici con altre comunità nazionali e straniere, onde favorire incontri e gemellaggi;
- g) agriturismo, servizi di foresteria e gestione di raduni sportivi;
- h) attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree pubbliche e private, di recupero e di tutela paesaggistica, archeologica ed ambientale del territorio;
- i) ai fini di cui sopra la cooperativa potrà svolgere attività di commercio al minuto di prodotti compresi nelle tabelle merceologiche I - VI - VII - IX - XIV con lo scopo di aumentare le attrattive necessarie all'incremento dell'afflusso turistico.

Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra menzionate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a titolo meramente esemplificativo: assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specialmente se queste svolgono attività analoghe o accessorie a quelle della Società;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- consociarsi ad altre Cooperative, aderire a consorzi di Cooperative ovvero ad una o più delle associazioni di rappresentanza riconosciuta dal movimento cooperativo;

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, che saranno assolutamente infruttiferi, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, eccetto che per la promozione, lo sviluppo, la progettazione, l'istituzione e la gestione di attività, quali agenzie, filiali, sportelli ed altri servizi, nelle forme consentite dalla vigente normativa, connessi ed inerenti ad Istituti di Credito Etico, costituiti ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni, dei Regolamenti del Ministro del Tesoro emanati con Decreti n. 144 e 161 del 18/03/1998 e dell'Autorizzazione del Governatore della banca d'Italia del 20/11/1998, in forma di "Banca Etica Società Cooperativa", ed a Mutue Auto Gestione (MAG).

ARTICOLO 5

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di ambo i sessi, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche, affini o comunque concorrenziali a quella esercitata dalla Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione vigente.

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, aventi gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci cooperatori.

Possono essere altresì ammessi coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa come fruitori.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna categoria.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori sia sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

ARTICOLO 7

Sulle domande di adesione indirizzate al Presidente della Cooperativa, delibera il Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda, con provvedimento motivato. Se l'Organo amministrativo respinge la domanda, il richiedente può presentare ricorso all'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propria delibera, quali documenti debbano essere allegati alla domanda.

ARTICOLO 8

La persona aderente, una volta ricevuta l'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, deve:

- a) sottoscrivere almeno un quota sociale;
- b) versare l'eventuale sovrapprezzo sulla quota di adesione, il cui importo viene annualmente fissato dall'Assemblea;
- c) versare la tassa di ammissione, non rimborsabile, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- d) dichiarare quale intende assumere tra le seguenti qualifiche: socio prestatore di lavoro, socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, socio fruitore; socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381; socio sovventore;
- e) dichiarare di attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

I soci cessano di far parte della Cooperativa:

a) per morte.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

b) per esclusione.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni e delle prescrizioni che derivano dalla legge, dallo statuto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione legalmente deliberate;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- per mancato pagamento delle quote;

- nei casi previsti dall'articolo 2286 e dall'articolo 2288, primo comma;

- nel caso in cui il socio danneggi moralmente e materialmente la Cooperativa, svolgendo attività contrastanti l'interesse della medesima e fomentando dissidi fra i soci.

- in caso di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- nel caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

c) per recesso:

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo, quando perda i requisiti per l'ammissione e quando non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

Le azioni nominative emesse ai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare delle azioni avrà diritto a recedere dalla società.

In ogni caso il socio sovventore o titolare di azioni di partecipazione cooperativa dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa avrà diritto di recedere.

Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

- l'eliminazione di una o più cause di recesso;

- la proroga dell'eventuale termine di durata;

- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Per le modalità del recesso ed i suoi effetti si rinvia a quanto disposto dall'articolo 2532 del codice civile.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Non potrà farsi luogo a rimborso di azioni ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle azioni dei soci sovventori.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria a norma di legge ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Cooperativa o in altro luogo, di volta in volta determinato.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e dell'incaricato del controllo contabile, se nominati;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno al più tardi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centoottanta giorni dallo stesso termine, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, illustrate dagli amministratori nella relazione allegata al bilancio.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione od il Collegio dei Sindaci lo reputino necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno un quinto dei soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine del giorno deve essere inviato ad ogni socio ed ai componenti gli organi amministrativo e sindacale almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In prima convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà dei soci, e delibera validamente:

- a) in sede ordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti;

b) in sede straordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci.

In difetto di regolare convocazione, l'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti i componenti gli organi amministrativo e di controllo, se nominati, e di tutti i soci, anche per delega.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero, e l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio.

Ogni socio può rappresentare un numero massimo di cinque soci.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da persona di volta in volta designata dalla assemblea tra i partecipanti.

Il verbale dell'adunanza sarà trascritto sull'apposito libro sociale e firmato da chi la presiede e dal segretario di volta in volta nominato dal Presidente dell'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da notaio.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea Ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. n. 59/1992.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre a numero cinque membri - tra cui il Presidente - nominati dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori.

In ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Spetta al Consiglio di nominare fra i suoi membri il Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea all'atto della nomina. I Consiglieri durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, o per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina. In tal caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora la cooperativa sia soggetta alle norme previste per le società per azioni, gli amministratori durano in carica per non più di tre esercizi e sono rieleggibili.

Ciascun amministratore non può ricoprire la stessa carica in più di due società, anche non cooperative.

Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare un consigliere, gli altri provvederanno a sostituirlo: il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina il segretario, a sua scelta per l'intera durata di carica del Consiglio ovvero di volta in volta per ciascuna adunanza.

In assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da due almeno dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Il Consigliere che, senza plausibile motivo, non risponde a due successivi inviti di adunanza viene considerato dimissionario dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che per disposizione di legge sono riservati all'Assemblea.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti, sedi secondarie e succursali.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa e nell'esercizio delle loro mansioni.

Essi non hanno diritto a compensi, salvo che l'Assemblea non deliberi che vengano concessi loro gettoni di presenza.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, o l'Assemblea, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, con il limite delle attribuzioni non delegabili per legge.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

IL PRESIDENTE
ARTICOLO 13

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale e può nominare speciali procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente nomina il vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente o al Consigliere delegato, qualora siano stati nominati.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati nell'ambito delle attribuzioni delegate.

IL COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

ARTICOLO 14

Nei casi previsti dalla legge, o qualora l'Assemblea decidesse di avvalersi di un Organo di Controllo, verrà nominato un Collegio Sindacale per il controllo della gestione societaria e per il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile nominato dall'Assemblea.

Per il funzionamento e la retribuzione del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile, valgono le norme di legge.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

L'eventuale relazione sulla gestione, oltre a quanto previsto dal Codice Civile, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa, anche ai suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a favore delle persone svantaggiate alle quali rivolge la propria attività, dei soci, d'altre persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Gli Utili sociali, al netto delle riserve obbligatorie per legge e della quota che deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge, vengono destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, nel rispetto dei divieti di legge.

L'assemblea può deliberare la destinazione di parte degli utili a riserva indivisibile ai sensi della legge 904/1977 e successive modificazioni.

La distribuzione degli utili avverrà in proporzione al capitale conferito da ciascun socio.

E' vietata la distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, o alla diversa misura fissata per legge.

E' vietata la remunerazione degli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, o alla diversa misura fissata dalla legge.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alle prestazioni mutualistiche intercorse ed ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai

soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

CAPITALE

ARTICOLO 16

Il patrimonio sociale è costituito dal capitale e dalle riserve.

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato dalle quote sociali;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 17

Il capitale sociale è costituito da:

- a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;
- a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale pari a euro 25,00 cadauna detenute dai soci sovventori. Qualora la cooperativa emetta azioni di partecipazione cooperativa, queste potranno essere al portatore, se interamente liberate.

Le quote dei soci cooperatori e dei soci persone giuridiche sono sempre nominative.

Il trasferimento delle quote con effetto verso la cooperativa è disciplinato ai sensi di legge (articolo 2530 codice civile).

In tutti i casi di cessazione del vincolo sociale, le quote vengono liquidate o rimborsate a norma dell'articolo 2535 del codice civile, salvi i limiti fissati dalla legislazione speciale, in particolare il divieto assoluto di computo delle riserve.

SCIoglimento

ARTICOLO 18

In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e statuendo le norme della liquidazione.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto esclusivamente il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

ARTICOLO 19

I rapporti tra la società' e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività' mutualistica tra la società' ed i soci. I regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 20

Salvi, ai sensi di legge, i casi di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria e quelli che non possono costituire oggetto di clausola compromissoria, i soci si obbligano espressamente a rimettere ad un collegio di arbitri la decisione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci e tra questi e la cooperativa, avente ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali

ed all'interpretazione, validità ed applicazione dello statuto sociale e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il collegio arbitrale deciderà anche sulle controversie promosse da o nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, i quali con l'accettazione dell'incarico saranno vincolati all'osservanza della presente clausola.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri scelti tra persone estranee alla cooperativa, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale, su istanza della parte più diligente.

Essi deliberano quali arbitri rituali secondo le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato pronunciando secondo equità, previo tentativo di riconciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione di documenti e memorie difensive, e per esporre le loro repliche.

ARTICOLO 21

Le clausole mutualistiche relative alla distribuzione degli utili e delle riserve, e del patrimonio in caso di scioglimento della società, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Dette clausole possono essere introdotte o soppresse con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

In originale firmato: Loredana Stirpe - Franco Rossi

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Frosinone autorizzata con provv.prot.n.4358/95 dell' 8.3.1995 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Frosinone